

Contratto di Riservatezza

PREMESSO CHE

- A) La Provincia di Pisa (di seguito "la Provincia") ha pubblicato in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito Internet della Provincia di Pisa l'Invito a manifestare interesse relativo alla procedura ad evidenza pubblica (di seguito la "**Procedura di Selezione**") per la cessione di quote della Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli s.r.l. (di seguito "**Montefoscoli s.r.l.**").
- B) Ai partecipanti che abbiano rispettato le condizioni previste dall'invito a manifestare interesse e risultino in possesso dei requisiti richiesti perverrà comunicazione di ammissione alle fasi successive. A tale riguardo, la lettera di invito fornirà le eventuali informazioni necessarie per la presentazione delle offerte e disciplinerà compiutamente il seguito della procedura.
- C) La Procedura di Selezione è regolata, al momento dall'Invito a manifestare interesse, e successivamente sarà disciplinata dalla lettera di invito. In questa fase si rimanda specificatamente all'Invito a manifestare interesse che, ancorché non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- D) La Società [...] con sede in [...], Via [...] capitale sociale in euro di cui sottoscritto [...], di cui versato [...], Codice Fiscale e Partita IVA n. [...] iscritta al Registro delle Imprese di [...] al numero [...], (la "**Società**") chiede di partecipare alla fase della manifestazione di interesse come descritta al precedente punto (A).
- E) *La Società chiede di partecipare alla gara in rappresentanza di un Raggruppamento costituito da*

ed è autorizzata, in forza di procura speciale conferita con atto ai rogiti del Notaio _____, rep. _____ del

- F) L'invito a manifestare interesse prevede che la domanda di partecipazione sia corredata, tra l'altro, del Contratto di Riservatezza (qui di seguito "**Contratto**") conforme allo schema ad esso allegato, debitamente compilato e sottoscritto.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Riservatezza.
2. Con riferimento alla Procedura di Selezione dichiariamo di accettare criteri, modalità e limiti di utilizzo delle informazioni relative a Montefoscoli s.r.l. (le "**Informazioni Riservate**").

¹ Parte da omettere nel caso di impresa singola.

3. La consegna alla nostra Società di Informazioni Riservate è subordinata alla sottoscrizione da parte nostra, per integrale accettazione, del presente contratto di riservatezza. A seguito di detta sottoscrizione, la nostra società assumerà gli obblighi di cui al presente Contratto:

- per tutte le altre imprese facenti parte del Raggruppamento;

- per conto degli amministratori e dipendenti, nonché degli avvocati, revisori e consulenti ("i Soggetti Collegati") sia propri che delle imprese facenti parte della Raggruppamento.²

- per sé e per conto dei propri amministratori e dipendenti, nonché dei propri avvocati, revisori e consulenti ("i Soggetti Collegati")³

4. Ai fini del presente Accordo saranno considerate informazioni riservate tutte le informazioni di qualsivoglia natura che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili, riferite a Montefoscoli s.r.l. che ci sono state o ci verranno fornite e/o che sono state o verranno da noi in qualunque altro modo acquisite nell'ambito della Procedura di Selezione, tanto in forma scritta che orale, ed includono senza limite alcuno:

a. pubblicazioni, documenti, registri e libri contabili, ivi compresa tutta la documentazione fornita nella procedura di selezione;

b. rendiconti finanziari, stime e previsioni contenenti il dettaglio dei rapporti di operazioni condotte con terzi di qualunque tipo e natura, ivi inclusi quelli con i fornitori;

c. informazioni di qualsivoglia natura relative a Montefoscoli s.r.l. trasmesse a voce o per iscritto in seguito a riunioni, incontri o conversazioni, anche telefoniche, con i dipendenti di Montefoscoli s.r.l., nonché i consulenti e Advisor di quest'ultima;

d. qualsiasi contratto, atto, parere, rapporto, commento od analisi eseguita sulla base delle Informazioni Riservate.

Le Informazioni Riservate comprendono, altresì, tutti gli atti e le attività formali ed informali relativi alla procedura di selezione, ivi inclusi gli elaborati, le attività formali ed informali e gli atti dei soggetti collegati coinvolti nell'ambito della suddetta procedura di selezione.

5. Resta sin d'ora inteso che le Informazioni Riservate saranno messe a disposizione della nostra Società secondo i criteri e le procedure ritenuti di volta in volta opportuni da Montefoscoli s.r.l., anche al fine di salvaguardare gli interessi tutelati dal presente Contratto. In particolare, con riferimento alle Informazioni Riservate che verranno messe a nostra disposizione, la nostra Società/Ente si impegna a rispettare scrupolosamente le indicazioni operative fornite da Montefoscoli s.r.l. e dai suoi consulenti ed Advisor.

6. La nostra Società si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza, nonché il più stretto riserbo sulle Informazioni Riservate e ad utilizzare dette Informazioni Riservate unicamente allo scopo di effettuare un'analisi di Montefoscoli s.r.l. in funzione della Procedura di Selezione.

7. Resta in particolare escluso qualsivoglia utilizzo (ivi comprese diffusione, divulgazione e trasmissione) delle Informazioni Riservate al di fuori della Procedura di Selezione senza preventiva autorizzazione scritta di Montefoscoli s.r.l. La nostra società si obbliga, quindi, a consultare Montefoscoli s.r.l. immediatamente al fine di tentare un accordo con riguardo ai tempi ed ai contenuti di qualsiasi diffusione. Gli obblighi di cui al presente articolo sono validi anche con riferimento ad eventuali analisi, sintesi, studi e/o deduzioni che dall'esame di dette Informazioni Riservate siano da noi predisposti o elaborati nell'ambito della Procedura di Selezione. Inoltre detti obblighi sono validi anche nel caso in cui per vincoli di legge o di

² Parte da inserire nel caso di impresa mandataria di un Raggruppamento

³ Parte da inserire nel caso di impresa singola

regolamento ovvero su legittima richiesta delle competenti Autorità, sia necessario consegnare, rendere note a terzi o divulgare dette Informazioni Riservate.

8. Il divieto di diffusione, trasmissione, comunicato, annuncio e/o divulgazione delle Informazioni Riservate riguarda non solo il pubblico e, più in generale, i terzi, ma anche i Soggetti Collegati, ferma restando la facoltà di Montefoscoli s.r.l. di autorizzare la divulgazione in tutto o in parte di dette Informazioni riservate.

9. La nostra Società riconosce che la violazione di uno qualsiasi degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Contratto, è idoneo ad arrecare grave e irreparabile pregiudizio a Montefoscoli s.r.l.

10. Le parti del presente accordo, per quanto di rispettiva pertinenza, si impegnano reciprocamente, infine, a rispettare le norme di cui alla d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

In nessun caso eventuali mancanze o ritardi da parte di Montefoscoli s.r.l. nell'esercizio di qualsiasi diritto o facoltà derivanti da questo Accordo implicheranno il venire meno di tali diritti o facoltà.

11. L'eventuale esercizio parziale di detti diritti o facoltà non precluderà l'esercizio ulteriore degli stessi.

12. Gli impegni di cui al presente Contratto hanno validità 12 mesi dalla conclusione dello stesso. Il contratto si intende concluso alla data della ricezione da parte di Montefoscoli s.r.l. della copia dello stesso, sottoscritta dal concorrente. Il contratto si intende risolto automaticamente e comunque privo di effetti nel caso in cui la nostra Società non superi la fase di preselezione.

13. La nostra Società si obbliga, riconoscendo l'importanza e l'essenzialità per Montefoscoli s.r.l. al rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto, a tenerla pienamente indenne e manlevata ove subisca oneri, danni o spese dalla violazione degli obblighi qui assunti.

14. Il presente Contratto è regolato e retto dalla legge italiana. In caso di controversia, il Foro di Pisa avrà competenza esclusiva.

Per accettazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, della disposizione di cui alle clausole n. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13.
